



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Giuseppe DI PIETRO Giudice

Gaspere RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 214/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69552** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di

1. RAMMACCA Pietro (C.F. RMMPTR63R11D567U), nato a Ficarazzi (PA) l'11/10/1963 ed ivi residente in Via Marco Polo n. 24;

2. SPATARO Rosario (C.F. SPTRSR62M23G273A), nato a Palermo il 23/8/1962, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Stallone con studio a Palermo in Via Nunzio Morello n. 40 (PEC: francesco.stallone@legalmail.it).

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 21 maggio 2025, il giudice relatore Gaspere Rappa e il Pubblico Ministero nella persona del SPG Salvatore Ganci.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 16 maggio 2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio i sigg. Rammacca Pietro e Spataro Rosario, nella qualità di appartenenti all'epoca dei fatti al Corpo forestale della Regione Siciliana (CFRS), per sentirli condannare ciascuno, a titolo di danno all'immagine della P.A., al pagamento della somma di euro 3.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del CFRS, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato.

II. L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio dell'informativa *ex* art. 129 disp. att. c.p.p. del 7/11/2013, relativa al procedimento penale n. 15182/11 RGNR, con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo aveva comunicato di avere esercitato l'azione penale, mediante richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di diversi dipendenti, tra i quali gli odierni convenuti, in servizio all'epoca dei fatti presso il Distaccamento di Bagheria del Corpo forestale della Regione Siciliana.

In particolare, l'Ufficio requirente evidenziava che l'esercizio dell'azione penale riguardava i seguenti capi di imputazione:

- Capo F) Pietro RAMMACCA e Rosario SPATARO

Artt. 110 e 319 *quater* c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità di pubblici ufficiali in servizio presso il Distaccamento delle Guardie del Corpo Forestale Regionale di Bagheria, abusando dei loro poteri e della loro qualità, inducevano Aiello Pietro a dar loro indebitamente la somma di 500 euro. In particolare, effettuavano di proposito un

controllo di servizio in un immobile sito in via De Spuches 10 a Bagheria, ove rilevavano opere abusive in corso e mentre lo Spataro effettuava il controllo, Aiello, il proprietario dell'immobile, veniva indotto da Rammacca a consegnargli la somma di 500 euro.

Bagheria il 30 novembre 2011

- Capo G1) Pietro RAMMACCA, Domenico BRUNO e Giovanni FONTANA

Artt. 110 e 319 *quater* c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità di pubblici ufficiali in servizio presso il Distaccamento delle Guardie del Corpo Forestale Regionale di Bagheria, abusando dei loro poteri e della loro qualità, inducevano i componenti della famiglia DI SALVO, proprietari di un immobile sito in via Sant'Isidoro a Monte di Bagheria, frazione Mongerbino, ove effettuavano un controllo di servizio rilevando opere abusive in corso, a dar loro indebitamente una non precisata somma di denaro.

Bagheria nel corso del 2010.

II.a. La Procura regionale, a seguito dell'attività istruttoria svolta, rappresentava quanto segue.

Con ordinanza del 21/03/2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo disponeva la misura cautelare in carcere, tra gli altri, anche nei confronti di Pietro Rammacca per i reati di cui ai capi F) e G1), tutti riqualificati ai sensi dell'art. 319-*quater* c.p. e nei confronti di Rosario Spataro anche per il reato di cui al capo F) riqualificato ai sensi dell'art. 319-*quater* c.p. e al capo H3).

Con sentenza n. 5597 del 15/12/2020, depositata il 14.06.2021, il

Tribunale di Palermo, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capo

F) e G1), condannava Pietro Rammacca alla pena di anni 3 e sei mesi di

reclusione e Rosario Spataro alla pena di anni 3 e 4 mesi di reclusione

c.p.); la stessa sentenza dichiarava, inoltre, l'interdizione dai pubblici

uffici di entrambi i condannati per la durata di 5 anni.

Tale sentenza veniva appellata, fra l'altro dai sigg. Pietro Rammacca e

Rosario Spataro e la Corte di Appello di Palermo con sentenza n.

6825/2022 dichiarava non doversi procedere nei confronti, fra l'altro,

dell'imputato Rammacca, in ordine al reato loro ascritto al capo G1)

perché estinto per intervenuta prescrizione e, riconosciute allo Spataro

le circostanze attenuanti generiche, rideterminava le pene inflitte al

Rammacca ed allo Spataro con riferimento alla restante imputazione di

cui al capo F) in anni due di reclusione ciascuno, revocando le pene

accessorie.

Infine, con sentenza n. 34095-23 del 28/06/2023, la Corte di cassazione

rigettava i ricorsi presentati dai sigg. Pietro Rammacca e Rosario

Spataro per manifesta infondatezza e, pertanto, il giudicato di

condanna a carico degli stessi diveniva irrevocabile.

II.b La Procura regionale, quindi, prospettava che i richiamati fatti-

reato erano stati fonte di danno all'immagine della P.A.

In particolare, il P.M. evidenziava che, ai sensi degli artt. 651, commi 1

e 2, e 654 del c.p.p. nel presente procedimento di responsabilità

amministrativa, essendosi consolidato un giudicato di condanna a

seguito di giudizio penale, non era contestabile che i convenuti

avessero illecitamente strumentalizzato le proprie delicate funzioni

per ottenere utilità.

L'Ufficio requirente argomentava che il danno all'immagine della P.A. per costante giurisprudenza contabile era quantificato in via equitativa facendo riferimento al particolare ruolo rivestito dal convenuto (criterio soggettivo), alla gravità del reato commesso (criterio oggettivo) e alla rilevanza del *clamor fori* (criterio sociale).

Con riferimento al criterio soggettivo, il P.M. deduceva che i due convenuti, che nel peculiare ruolo rivestito di ispettore superiore erano deputati alla tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica, avevano posto in essere una strategia delittuosa che aveva offuscato l'identità della pubblica amministrazione, la quale, in tal modo, finisce con l'essere concepita dalla comunità come un sistema diretto a conseguire interessi meramente privati, secondo logiche del tutto estranee rispetto ai fini pubblici da perseguire.

Con riferimento al criterio oggettivo, si evidenziava il grave disvalore della condotta di reato accertata irrevocabilmente dal giudice penale sulla base di un granitico supporto probatorio compresi gli esiti delle intercettazioni telefoniche e avvalorato dalle confessioni dei due imputati, disvalore ancor più aggravato dalle peculiari funzioni demandate ai due Agenti del Corpo Forestale.

Con riferimento al criterio sociale, si evidenziava che la vicenda aveva avuto una grande risonanza giornalistica della quale venivano allegati diversi articoli di stampa acquisiti al fascicolo (Quotidiano di Sicilia del 24/10/2013; Giornale di Sicilia 26/03/2013 (palermo.gds.it); bagherianews.com 30/12/2020; Palermotoday.it del 26/03/2013;

Livesicilia del 22/12/2020).

III. Il P.M. contabile, quindi, in data 5 dicembre 2023 emetteva un invito a dedurre nei confronti di entrambi i convenuti, contestandogli la responsabilità per il suddetto danno all'immagine quantificato nella misura di euro 3.000,00 per ciascuno di essi. Tale invito era ritualmente notificato ad entrambi ma solo il sig. Spataro si avvaleva delle sue facoltà difensive preprocessuali.

In particolare, quest'ultimo a mezzo del difensore avv. Francesco Stallone presentava in data 19.02.2024 richiesta di definizione agevolata nell'importo di euro 1.500 sulla falsa riga dell'art. 130 c.g.c. con richiesta al P.M., ove concorde, di sollecitare l'adozione del decreto di condanna al pagamento di tale somma. La Procura con nota del 22/02/2024 comunicava allo stesso che nella fase preprocessuale la richiesta formulata di definizione agevolata non poteva essere accolta, non essendo prevista tale possibilità dalle norme vigenti.

In data 16 maggio 2024 la Procura regionale procedeva, quindi, al deposito dell'atto di citazione.

La Presidente della Sezione con decreto del 17 maggio 2024 fissava l'udienza di discussione per il 9 ottobre 2024, assegnando termine utile fino al giorno 19 settembre 2024 per la costituzione tempestiva dei convenuti e per il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

IV. In data 8 ottobre 2024 si costituiva in giudizio il convenuto Spataro Rosario chiedendo la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c. mediante il pagamento di una somma pari a euro 1.500,00 (il 50% della sorte azionata in citazione).

V. All'udienza del 9 ottobre 2024 la Presidente della Sezione, considerato il deposito dell'istanza di rito abbreviato *in limine litis* che non aveva permesso di fissare l'udienza camerale di discussione dell'istanza, rinviava il giudizio alla camera di consiglio e all'udienza pubblica del 15 gennaio 2025.

VI. All'esito dell'udienza camerale del 15 gennaio 2025 con decreto n. 2/2025 il convenuto Spataro veniva ammesso al rito abbreviato con determinazione della somma di euro 1.500,00 da pagare e fissazione della camera di consiglio del 21 maggio 2025 per l'accertamento dell'avvenuto pagamento della suddetta somma mentre la discussione per il convenuto Rammacca era rinviata all'udienza pubblica del 21 maggio 2025.

VII. All'esito della camera di consiglio del 21.05.2025 il Collegio, accertato il pagamento da parte del convenuto Spataro Rosario, con sentenza n. 156/2025 definiva la sua posizione con rito abbreviato.

All'udienza pubblica del 21 maggio 2025 il P.M. insisteva per l'accoglimento della domanda nei confronti del convenuto Rammacca Pietro.

La causa, quindi, passava in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Come esposto nella parte in fatto, la posizione processuale del convenuto Spataro Rosario è stata definita con rito abbreviato *ex art.* 130 c.g.c. con sentenza n. 156/2025 per cui, in questa sede, il Collegio deve limitarsi ad accertare la sussistenza della responsabilità

amministrativa del convenuto Rammacca Pietro.

Oggetto del presente giudizio, pertanto, è l'accertamento a carico del suddetto convenuto nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di ispettore superiore del Corpo forestale della Regione Siciliana della responsabilità amministrativa per il danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, quantificato dal P.M. contabile in euro 3.000,00 in conseguenza della consumazione da parte dello stesso di una fattispecie delittuosa contro la P.A., accertata con sentenza passata in giudicato, costituita dall'induzione indebita nei confronti di un soggetto privato controllato a prestare la somma di euro 500,00 durante un servizio di controllo d'istituto.

2. In via pregiudiziale, verificata la regolarità del contraddittorio, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., va dichiarata la contumacia del convenuto che ritualmente evocato non si è costituito nell'odierno giudizio.

3. In via preliminare, il Collegio deve accertare d'ufficio se ricorrono i presupposti per la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine da parte della Procura regionale

A tal proposito appare necessario un inquadramento normativo della figura del danno all'immagine della P.A., la cui risarcibilità inizialmente ha avuto affermazione in sede pretoria a seguito della vasta giurisprudenza contabile che ha ritenuto proponibile la relativa domanda risarcitoria da parte del P.M. senza alcun limite.

Successivamente è intervenuto il legislatore, il quale nell'art. 17, co. 30-ter, secondo periodo, D.l. 78/2009, come convertito in legge, ha

positivizzato tale lesione prevedendo che “Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”.

Tale norma, a seguito di un vivace dibattito nella giurisprudenza contabile, è stata oggetto di un pronunciamento nomofilattico delle SS.RR. in sede giurisdizionale della Corte dei conti che con sent. n. 8/2015/QM, in accoglimento dell’interpretazione contenuta nella sentenza n. 335/2010 della Corte costituzionale, hanno deciso che tale previsione normativa va intesa nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine solo a fronte di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di un agente pubblico per i delitti propri previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

La suddetta disciplina legislativa ha voluto, quindi, circoscrivere il catalogo dei delitti per i quali è ammessa la risarcibilità del danno all’immagine della P.A., stabilendo nell’art. 17, co. 30-ter, terzo periodo, D.l. 78/2009 come convertito in legge, la nullità di tutti gli atti istruttori e processuali posti in essere in violazione delle richiamate condizioni.

Tale disciplina è stata oggetto di una parziale trasformazione da parte del codice di giustizia contabile, il quale, pur lasciando invariato l’art. 17, co. 30-ter, secondo periodo, D.l. 78/2009 contenente i predetti limiti per l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine,

ha abrogato l'art. 7 della legge 97/2001, cui il sopradde-
t-
to testo
rinviava per individuare il catalogo dei reati considerati fonte di danno
all'immagine della P.A., e ha previsto che, quando le disposizioni
vigenti richiamano disposizioni abrogate dal c.g.c., il riferimento agli
istituti previsti da quest'ultime deve essere inteso come operato ai
corrispondenti istituti disciplinati dal codice di giustizia contabile.

La nuova disciplina del danno all'immagine ha mantenuto, quindi, i
limiti della proponibilità del danno all'immagine già previsti dall'art.
17, c. 30-ter, secondo periodo, del D.l. 78/2009 abrogando, però, la
norma a cui questa disposizione legislativa rinviava per circoscrivere i
delitti per i quali era azionabile il danno all'immagine della Pubblica
Amministrazione.

Questa stratificazione normativa ha determinato nella giurisprudenza
contabile lo sviluppo di due diversi orientamenti, uno che riconosce il
perdurare dei precedenti limiti di proponibilità del danno
all'immagine riferiti ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.
previsti dall'art. 314 all'art. 335-bis del c.p. e l'altro che ritiene ampliati
i suddetti limiti a tutti i reati commessi a danno della P.A. accertati con
sentenza irrevocabile di condanna. Tale contrasto giurisprudenziale ha
portato la Procura generale della Corte dei conti, in data 27 marzo 2025,
a deferire alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale di questa Corte la
questione di massima avente ad oggetto il seguente quesito "se l'art.
51, comma 7, del Codice della giustizia contabile debba essere
interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di
responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti

commessi a danno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dal testo del medesimo art. 51 c.g.c., e non solo per i delitti ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.)".

Di questo dibattito giurisprudenziale e del relativo deferimento della questione di massima alle SS.RR. di questa Corte, è possibile prescindere in questo giudizio atteso che la risarcibilità del danno all'immagine della P.A. è attualmente incontrovertibile quantomeno nei casi in cui la lesione derivi da delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la P.A., previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II, c.p.

Infatti, nell'odierno giudizio la sentenza irrevocabile di condanna penale oggetto dell'atto di citazione della Procura regionale ha riconosciuto il convenuto responsabile del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) il quale rientra nel ristretto catalogo dei delitti propri contro la P.A., cosa che rende la fattispecie di cui è causa insensibile a qualsiasi questione interpretativa sui reati-presupposto per il danno all'immagine della P.A. azionabile innanzi alla Corte dei conti.

Ciò posto, il Collegio ritiene che nella fattispecie in giudizio sussistano le condizioni previste per l'esercizio dell'azione per il danno all'immagine della P.A., avendo la Procura regionale esercitato tale azione nei confronti di un dipendente pubblico condannato con sentenza penale definitiva per il delitto previsto dall'art. 314-*quater* c.p.

4. Con riferimento al merito, il Collegio deve ora scrutinare la sussistenza della contestata responsabilità amministrativa per il danno

all'immagine del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

4.1. In particolare, con riferimento agli elementi strutturali dell'illecito erariale è incontestabile nel presente giudizio sia la ricorrenza del rapporto di servizio tra il convenuto e l'Amministrazione danneggiata sia la sussistenza dei fatti illeciti addebitati dal P.M., sia la loro riconducibilità a titolo di dolo al convenuto, in quanto tutti questi elementi sono coperti dal giudicato penale, stante la condanna definitiva intervenuta in quella sede per il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Infatti, l'art. 651, co. 1, c.p.p., statuisce che "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".

La definitività della condanna in sede penale, dunque, fa stato anche nel giudizio per responsabilità erariale, in quanto in forza della predetta norma "che costituisce un'eccezione al principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, l'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa si estende all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di

causalità materiale, ed assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento” (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. nn. 181/2020 e 375/2019).

4.2. Tanto premesso, in considerazione della sussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per il suddetto reato contro la P.A. occorre accertare se tale condotta addebitata al convenuto abbia determinato anche un danno all’immagine del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

La dimensione ontologica del danno all’immagine per come elaborata dalla giurisprudenza contabile e da quella della Corte costituzionale (cfr., *ex multis*, Corte cost., sentenze nn. 355/2010, 191/2019, 61/2020, 123/2023) implica che è possibile ravvisare la sussistenza di un tale danno erariale tutte le volte che le condotte illecite dell’agente pubblico, rientranti fra quelle selezionate dal legislatore secondo le finalità di politica del diritto di volta in volta perseguite, abbiano causato una effettiva compromissione della reputazione dell’Ente danneggiato.

Il danno all’immagine, quindi, si sostanzia in un danno erariale derivante dalla lesione del buon andamento della P.A. la quale, a causa della condotta illecita dell’agente pubblico, perde credibilità e affidabilità all’interno e all’esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai singoli agenti pubblici siano un connotato usuale dell’Ente

pubblico di riferimento.

L'esistenza del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, come ogni altro danno erariale, deve essere sempre provato da parte della Procura regionale anche ricorrendo ai fatti notori ex art. 115, co. 2, c.p.c. e alle presunzioni ex art. 2727 e ss. c.c.

Tale danno, pertanto, non può coincidere semplicemente con la condotta illecita dell'agente pubblico (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 979/2012 e n. 819/2019), qui rappresentata dalla commissione da parte del convenuto Rammacca Pietro dei fatti-reato di induzione indebita a dare utilità e, quindi, deve essere provata la lesione a danno della Pubblica amministrazione di appartenenza in termini di perdita di prestigio, che costituisce la conseguenza del fatto lesivo (Corte conti, SS.RR. giur., sent. n. 1/2011).

Nel caso di Rammacca Pietro è evidente la sussistenza del danno all'immagine attesa la natura e la gravità delle condotte illecite accertate in sede penale in capo al convenuto quale appartenente del Corpo forestale della Regione Siciliana che si pongono quale antecedente causalmente adeguato del danno all'immagine arrecato, rientrando nell'ordinario sviluppo causale che la scoperta dei crimini in esame danneggia la reputazione (interna ed esterna) del Corpo di appartenenza, determinando una rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che i membri di quest'ultimo e i cittadini si attendono da una forza di polizia.

A ciò si aggiunga l'ampia diffusione delle notizie nell'opinione pubblica, considerato che i fatti illeciti hanno avuto una vasta

diffusione mediatica, come dimostrato dalle allegazioni prodotte dalla Procura regionale.

Tali condotte hanno cagionato al Corpo Forestale della Regione Siciliana un grave discredito compromettendo la sua reputazione con conseguente perdita di fiducia della cittadinanza nell'operato della suddetta forza di polizia regionale ad ordinamento civile specializzata nella tutela dell'ambiente, del paesaggio, dell'ecosistema e del patrimonio agroforestale.

4.3. Attesa la fondatezza della domanda attorea nell'*an* per il danno all'immagine causato dal convenuto Rammacca Pietro, il Collegio deve ora procedere alla determinazione del *quantum* dello stesso.

A tal proposito la Procura ha fatto riferimento ad una valutazione equitativa *ex art.* 1226 c.c. ancorata ai consolidati criteri (soggettivo, oggettivo e sociale) elaborati dalla giurisprudenza contabile.

Sul punto il Collegio osserva che tale impostazione è corretta in quanto nella fattispecie di cui è causa non è applicabile la disciplina normativa dell'art. 1, co. 1-*sexies*, L. 20/1994, inserito dall'art. 1, co. 62, L. 190/2012, la quale ha introdotto il criterio presuntivo, che ammette prova contraria, del c.d. *duplum* o raddoppio tangenzio, per cui l'entità del danno all'immagine derivante dalla commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione si presume, salva prova contraria, pari al doppio del denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dall'agente pubblico.

Infatti, la norma in questione non è applicabile al caso di specie *ratione temporis*, in quanto le condotte contestate sono anteriori all'entrata in

vigore della richiamata norma, reputata dalla prevalente giurisprudenza contabile norma di natura sostanziale e, di conseguenza, applicabile solo alle condotte posteriori alla sua vigenza, anche se il giudicato su tali condotte sia successivo alla vigenza di tale legge (C. conti, *ex multis*: Sez. giur. I Appello, n. 121/2018; Sez. giur. Abruzzo, n. 26/2015; Sez. giur. F.V.G., n. 7/2015; Sez. giur. Lombardia, nn. 36/2020, 174/2016 e 32/2016; Sez. giur. Liguria, n. 35/2017; Sez. giur. Reg. Siciliana, nn. 169/2020, 290/2020, 75/2017).

Ne consegue che il danno all'immagine patito dal Corpo Forestale della Regione Siciliana a causa del fatto reato commesso dal sig. Rammacca Pietro va quantificato in modo equitativo.

A tal fine vengono in evidenza gli indicatori di lesività di natura oggettiva (natura del fatto, modalità di consumazione dell'illecito, entità del danno patrimoniale arrecato), soggettiva (ruolo rivestito nell'organizzazione e nel procedimento dal soggetto agente) e sociale (diffusione della notizia all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione), elaborati dalla univoca giurisprudenza contabile (Cfr. *ex plurimis*, C. conti, SS.RR. giur., nn. 1/QM 2011 e 10/QM/2003) per come richiamati dall'Ufficio requirente nell'atto di citazione ed esplicitati dallo stesso rispetto al caso concreto.

Nel caso di specie il Collegio valuta anzitutto la gravità del comportamento illecito tenuto dal convenuto in palese violazione dei canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, considerato che ha strumentalizzato in modo illecito la sua funzione pubblica di appartenente al Corpo forestale della Regione Siciliana,

avendo attuato durante un servizio di controllo d'istituto una condotta di prevaricazione abusiva in quanto, a fronte di violazioni amministrative in materia di edilizia effettivamente esistenti, ha palesato l'eventualità di omettere i dovuti controlli a fronte del pagamento di una somma di denaro, cosa che ha indotto il privato controllato alla dazione della somma di euro 500,00. Risulta evidente, quindi, la gravissima strumentalizzazione della funzione rivestita di ispettore superiore del CFRS, consistita nel prospettare al privato l'esercizio dei poteri di controllo in ordine all'attività edilizia in corso di irregolare realizzazione, in modo tale da ostacolarne la prosecuzione, al fine di indurlo alla dazione di denaro.

Il Collegio ritiene che tali condotte illecite presentino caratteri di assoluta gravità in quanto si sono poste in contrasto con le finalità perseguite dal Corpo forestale della Regione Siciliana nel campo della tutela del territorio e dell'ambiente. È indubbio che una tale gravità della condotta illecita del convenuto ha avuto un grande impatto negativo sull'immagine pubblica del CFRS tale da farlo apparire nei confronti della comunità di riferimento come forza di polizia non capace di perseguire gli obiettivi istituzionali assegnati dall'ordinamento.

Viene in evidenza anche il grado di ispettore superiore del CFRS posseduta allora dal convenuto che attribuiva allo stesso una indubitabile funzione rappresentativa della forza di polizia di appartenenza e le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria possedute dal sig. Rammacca che sono

state strumentalizzate dallo stesso per attuare le accertate condotte illecite.

In ultimo, il Collegio valuta il grande clamore mediatico assunto dalla vicenda che si è prolungato per diversi anni come dimostrato dagli atti prodotti dalla Procura (cfr. docc. 16 e 17 della citazione) relativi agli articoli di stampa pubblicati su testate giornalistiche cartacee e *on line* e su diversi siti *internet* con conseguente effetto moltiplicatore sulla lesività dell'immagine della P.A. di appartenenza. È evidente, infatti, che l'ampia divulgazione dei fatti criminosi e la loro particolare eco abbiano avuto un grande impatto negativo sull'affidamento dei cittadini nel Corpo forestale della Regione Siciliana causando seri danni alla sua credibilità ed al suo prestigio.

Sulla base di tali considerazioni il Collegio, utilizzando il criterio equitativo, ritiene congrua la quantificazione del danno all'immagine determinata dalla Procura regionale nell'atto di citazione.

5. In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, il sig. Rammacca Pietro è ritenuto responsabile del danno all'immagine dell'Amministrazione presso cui prestava servizio e va condannato al pagamento in favore del Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana della somma di euro 3.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, da maggiorarsi degli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,

definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda

proposta dal Procuratore regionale:

- condanna il sig. Rammacca Pietro al pagamento della somma di euro

3.000,00 (*tremila/00*), in favore del Comando del Corpo Forestale della

Regione Siciliana, da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria

a cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data del

deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo integrale;

- condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle

spese di giustizia liquidate in euro 218,98 (*duecentodiciotto/98*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

Il Magistrato estensore

La Presidente

Gaspare Rappa

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 luglio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)

Originale sentenza	€ 80,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 10,47
Totale spese	€ 106,47

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente